



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2020, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

***contro***

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Assessorato Alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Commissione

Giudicatrice del Concorso non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Michela Barni non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- della graduatoria unica regionale per l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2019-2022, della Regione Lazio, pubblicata con Determinazione Dirigenziale del 3 marzo 2020, n. G02306, assunta dal Direttore della Direzione salute ed integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio e a sua volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 19- in data 5 marzo 2020, nella parte in cui non include parte ricorrente tra i candidati risultati idonei (allegato "A");
- dell'allegato "B", parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. G02306 pubblicata il 5 marzo 2020, nel quale parte ricorrente è collocata come "non idonea";
- dell' "Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019- 2022) tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019" di n. 45 medici in soprannumero senza borsa di studio al Corso di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Lazio, pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. G13522 del 9 ottobre 2019, assunta dal Direttore della Direzione Salute ed Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio e a sua volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 82 del 10 ottobre 2019, nella parte in cui ha bandito meno posti di quelli necessari a coprire il fabbisogno della Regione per il triennio indicato;
- dei verbali recanti la valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli di parte ricorrente, di cui quest'ultima non è ad oggi in possesso;
- per quanto di ragione e ove occorra, della nota del 19 settembre 2019, ancorché di estremi e contenuto non conosciuti, con la quale il Coordinamento Tecnico della

Commissione Salute ha comunicato il riparto regionale dei posti per l'accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale 2019 – 2022 in applicazione del D.L. n. 35/2019 convertito con L. n. 60/2019, citata dall'Avviso pubblico del corso de quo;

- per quanto di ragione e ove occorra, dell'atto, ancorché di estremi e contenuto non conosciuti, con il quale la Regione Lazio ha comunicato al Ministero della Salute il contingente numerico da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022 per la Regione Lazio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

e per l'accertamento

- del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2019/2022, della Regione Lazio tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale, per il triennio 2019/2022, della Regione Lazio, nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2021 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato escluso dall' ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale - triennio 2019/2022, per non aver raggiunto i 24 mesi di prestazione lavorativa, come previsto dal bando di concorso.

Secondo l'amministrazione regionale, infatti, al ricorrente possono essere riconosciuti solo 13 mesi di attività lavorativa.

Avverso tale esclusione il ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale.

Il Collegio con ordinanza collegiale ha autorizzato il predetto a notificare il ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, incumbente che il ricorrente ha assolto nel termine assegnato.

Nelle successive memorie la parte ricorrente ha affermato e documentato di aver svolto, nell'ambito della medicina dei servizi territoriali presso ██████████, per gli anni : 2017 (912 ore), 2018 (909 ore) e 2019 (882 ore), per un totale di 2703, che non sono state computate in sede di valutazione e che, in realtà, corrispondono a 28 mesi di attività lavorativa.

Risulta, infatti, che la p.a. ha computato unicamente il servizio svolto dal ricorrente nell'anno 2016.

Pertanto, dalla documentazione versata in atti e non contestata dalla resistente che, peraltro, ha prodotto una identica documentazione, emerge che al ricorrente non sono state riconosciute le prestazioni professionali dallo stesso svolte negli anni 2017, 2018 e 2019.

Pertanto il ricorso, nei termini di cui in motivazione deve essere accolto ai fini del riesame per l'assegnazione della esatta posizione allo stesso spettante nella procedura selettiva per cui è causa.

Deve essere, invece, respinto il chiesto risarcimento del danno in forma specifica, individuato nella reclamata ammissione del predetto al previsto corso formativo, atteso che tale evenienze pertiene alla esclusiva competenza della p.a. in conseguenza alla positiva inclusione del ricorrente nella graduatoria di merito.

Così come il ricorrente non ha titolo per la chiesta condanna della p.a. al risarcimento del danno per perdita di chance, atteso che il predetto non è incluso nella graduatoria per cui è causa, sicchè, allo stato, non è un attuale il pregiudizio della sua situazione soggettiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame.

Respinge il chiesto risarcimento del danno.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che, a mente del D.M. n. 55/2014, complessivamente quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA, cpa e spese generali, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021, tenutasi da remoto ed in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**